



C/2023/1428

18.12.2023

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 10 ottobre 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana — Spagna) — Adolfo / Direccion000 CB, Alfonso, Álvaro, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

(Causa C-795/22 ⁽¹⁾, Direccion000 e a.)

(Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell'orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Diritto alle ferie annuali retribuite – Indennità finanziaria per ferie non godute dopo la fine del rapporto di lavoro – Termine di prescrizione di un anno – Informazione adeguata del lavoratore)

(C/2023/1428)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Adolfo

Convenuti: Direccion000 CB, Alfonso, Álvaro, Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)

Dispositivo

L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

devono essere interpretati nel senso che:

ostano a una normativa nazionale in forza della quale il diritto a ferie annuali retribuite acquisito da un lavoratore si prescrive allo scadere del termine di un anno a decorrere dalla fine del periodo annuale di riferimento cui il congedo è correlato, quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto dal suo datore di lavoro nelle condizioni di esercitare tale diritto, incluso il caso in cui detto lavoratore abbia omesso di avviare, prima della cessazione del rapporto di lavoro, un procedimento che ha l'effetto di interrompere il termine di prescrizione.

⁽¹⁾ Data di deposito: 30.12.2022.